




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 50 DEL 29 LUG 2009

OGGETTO: Ditta VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI Spa - Sede Legale e ubicazione impianto in comune di Torrebelticino (VI), via dell'Artigianato, 21.
Autorizzazione Integrata Ambientale. Punti 5.1 e 5.3 - Allegato I al D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59.
Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n. 1450 del 22 maggio 2007.

IL SEGRETARIO REGIONALE
AMBIENTE E TERRITORIO

- (1) VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC);
- (2) VISTO il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- (3) VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE, che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- (4) VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. (D.lgs. n. 152/2006), recante "Norme in materia ambientale";
- (5) VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 relativa alle Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA;
- (6) VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007;
- (7) VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007;
- (8) CONSIDERATO l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante l'Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale;
- (9) VISTA la legge regionale n. 26 del 16/08/2007 recante "modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "norme per la tutela dell'ambiente", ai fini dell'attuazione del D.lgs. n. 59/2005;
- (10) VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 - 5.2 - 5.3 dell'all. I del D.lgs. 59/2005;
- (11) VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3826/08 relativa ai "Primi criteri per l'individuazione delle tariffe da applicare alle istruttorie di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- (12) VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.09 recante "Tariffe da applicare alle



istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.”, che sostituisce la precedente DGRV 3826/08;

(13) PRESO ATTO

che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 59/2005 in forma “ridotta” in data 28/05/2007, prot. Reg. n. 306096/5719 del 31/05/2007, e in data 29/01/2008, prot. Reg. n. 59708/5719 del 01/02/2008, in forma “completa”, per il punto 5.1 dell’Allegato I del D.lgs. n. 59/2005, e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;

(14) CONSIDERATO

che con decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. DSR n. 193 del 30/10/2007, poi revocato e sostituito dal DSR n. 211 del 28/12/2007, è stata rilasciata alla ditta VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI Spa, sulla base della succitata istanza, l’autorizzazione integrata ambientale “provvisoria” relativa all’impianto di cui trattasi per l’attività prevista dal D.lgs. n. 59/05 allegato I, individuata al punto 5.1 ricognitiva delle autorizzazioni ambientali in essere, con scadenza 1/12/2008;

(15) VISTO

l’avvio del procedimento, comunicato alla ditta ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 59/2005 con nota del 01/04/2008, prot. N. 173651/5719;

(16) VISTO

che la ditta ha provveduto in data 17/04/2008 alla pubblicazione sul quotidiano “Il Giornale di Vicenza” dell’annuncio di cui all’art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 59/2005 dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione in data 17/04/2008;

(17) PRESO ATTO

che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall’art. 5, comma 8, del D.lgs. n. 59/2005;

(18) CONSIDERATO

che in data 13/09/2007 si è tenuta una conferenza dei servizi istruttoria a seguito della quale è stato richiesto alla ditta di provvedere alla presentazione del Piano di Sicurezza e Controllo integrato con quanto previsto dal D.lgs. n.59/2005 alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV per l’espressione del parere di competenza;

(19) VISTA

la nota del 20/11/2008, prot.n. 620227/5719, con la quale la Regione chiede a Provincia di Vicenza e ARPAV-DAP Vicenza nulla osta per concedere il rinnovo dell’AIA provvisoria di cui al DSR n. 211 del 28/12/2007, con scadenza al 1/12/2008;

(20) VISTI

i nulla osta comunicati dalla Provincia di Vicenza 27/11/2008 p.86685, prot. Reg. n. 638176 del 01/12/2008, e dell’ARPAV-DAP Vicenza del 28/11/2008 p.15822/ST, prot. Reg. n. 638259/5719, al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio in essere;

(21) VISTO

che, sulla base delle note della Provincia di Vicenza e dell’ARPAV-DAP Vicenza, la scadenza del decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. DSR n. 211 del 28/12/2007 (1/12/2008) è stata prorogata al 30/05/2009 con DSRAT n. 102 del 1/12/2008 per consentire agli enti competenti di esprimere il parere di competenza, nonché consentire ai competenti uffici Regionali di concludere l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale definitiva;

(22) PRESO ATTO

che la ditta ha presentato in data 12/02/2009, prot. Reg. n. 84575/5719 del 16/02/2009, nuova “*SCHEDA C – DATI E NOTIZIE SULL’IMPIANTO DA AUTORIZZARE*”, e relativi allegati, in sostituzione di quella già agli atti dell’Amministrazione regionale di cui alla premessa (13);

(23) CONSIDERATO

che la ditta con la documentazione del 12/02/2009 ha richiesto le seguenti modifiche impiantistiche:


- 1) sostituzione dell’attuale impianto di abbattimento dedicato all’inertizzatore (A01) con un nuovo impianto costituito da due colonne di lavaggio poste in serie;
- 2) installazione di un nuovo impianto di abbattimento dedicato alla zona di trattamento dei rifiuti assimilabili agli urbani per la riduzione delle polveri diffuse;
- 3) nuovo impianto ad osmosi inversa per il trattamento delle acque reflue provenienti dal trattamento chimico-fisico per liquidi attualmente in essere con la finalità di ridurre i rifiuti prodotti dall’impianto di trattamento stesso, installazione di n°4 serbatoi dedicati



alla gestione del nuovo impianto ad osmosi e di un terzo reattore nella parte superiore del chimico-fisico;

- 4) copertura della zona esterna del capannone attualmente dedicata allo stoccaggio del legname, dei cassoni contenenti rifiuti e delle vasche di maturazione e costruzione di altre n°3 vasche per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti;
- 5) inserimento di un nuovo silos per lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti trasportabili in autosilos da alimentare all'impianto di inertizzazione già in essere.

- (24) **CONSIDERATO** che, in merito alle modifiche di cui al punto 1) della premessa (23), trattasi di una miglioria impiantistica conforme a quanto previsto dalle MTD;
- (25) **RITENUTO** che tale modifica non è di tipo sostanziale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n, del D.lgs. 59/2005, in quanto i valori limite di emissione di inquinanti espressa in concentrazione relativamente alla nuova configurazione proposti dalla ditta sono inferiori alla quelli attualmente autorizzati, ed in particolare per il parametro Ammoniaca;
- (26) **VISTI** il nuovi limiti di emissione in atmosfera proposti dalla ditta per il punto di emissione E01 nella documentazione citata in premessa (22), allegato C.6.1;
- (27) **VISTI** inoltre gli esiti della riunione istruttoria del 22/05/2009, il cui verbale è agli atti degli uffici regionali, nella quale si sono discussi, tra l'altro, i limiti di emissione per il nuovo impianto di aspirazione/trattamento delle emissioni in atmosfera E01, per i punti di emissione E02 e E03; inoltre, per il punto di emissione E03 non si richiedono misure analitiche di autocontrollo, bensì la sostituzione dei carboni con cadenza almeno annuale (la ditta ha indicato un tempo di saturazione del carbone pari a 13,5 mesi di utilizzo);
- (28) **RITENUTO** di accogliere i limiti di emissione in atmosfera proposti dalla ditta e discussi in sede di riunione istruttoria del 22/05/2009 per il nuovo punto di emissione E01;
- (29) **CONSIDERATO** che l'impianto in parola, per quanto riguarda l'impianto di inertizzazione ed il chimico-fisico, è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli articoli 11 e 23 della LR n. 10/1999, ottenendo il parere favorevole di compatibilità ambientale e l'approvazione del progetto ai sensi della LR 3/2000 con DGRV n. 1713 del 29/06/2001;
- (30) **CONSIDERATO** che, secondo articolo 24, comma 4 della LR 3/2000, "*il provvedimento di approvazione del progetto scade automaticamente qualora ... salvo proroga ... i lavori non vengano iniziati e l'impianto non sia messo in esercizio ... entro 12 mesi per l'inizio dei lavori ed entro 36 mesi per la messa in esercizio.*";
- (31) **PRESO ATTO** che agli atti dell'amministrazione regionale non risultano pervenute richieste di proroga dei termini previste dal citato articolo della LR 3/2000, adeguatamente motivate da parte dell'interessato;
- (32) **CONSIDERATO** che i termini fissati dalla LR 3/2000 sono trascorsi senza che il progetto approvato con DGRV 1731/2001 sia stato completamente realizzato e che per poter procedere all'installazione del terzo reattore e dei quattro serbatoi di stoccaggio richiesti al punto 3 della premessa (23), la ditta debba attivare preventivamente le procedure ai sensi della parte II del D.lgs. n. 152/2006;
- (33) **PRESO ATTO** che l'installazione dell'impianto ad osmosi inversa, richiesto al medesimo punto 3 della premessa (23), non è da considerarsi modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n, del D.lgs. n. 59/2005 in quanto:
1. viene installato in serie e a valle dell'impianto chimico-fisico, e quindi vincolato alla sua potenzialità di trattamento;
 2. tale trattamento ha lo scopo di ridurre la quantità di rifiuti prodotti dall'impianto fino a valori pari a circa il 70% di quelli attualmente prodotti tramite il solo trattamento chimico-fisico al momento in essere;
- (34) **VISTA** la nota del Comune di Torrelvicino del 20/05/2009 p.5992, con la quale esprime, tra l'altro, le seguenti considerazioni in merito a:
- per quanto riguarda alle modifiche dello stabile: "*dovrà essere valutata dal punto di*



vista edilizio, urbanistico e paesaggistico/ambientale, facendo riferimento alle specifiche normative vigenti”;

- *eventuale ampliamento dell’impianto di esercizio a seguito dell’ampliamento edilizio: “ritiene che eventuali ampliamenti all’impianto, dovranno essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, a tutela dei residenti e dei titolari dell’azienda”;*

- (35) RITENUTO che le richieste di cui ai punti 2), 4) e 5) della premessa (23) sono non accoglibili in quanto le stesse comportano una riorganizzazione complessiva dell’impianto tale da attivare preventivamente le procedure ai sensi della parte II del D.lgs. n. 152/2006;
- (36) VISTO che la ditta, nel corso della riunione istruttoria del 22/05/2009, ha richiesto che, in luogo del silos di cui al punto 5 della premessa (23), venga autorizzata a stoccare i rifiuti polverulenti nel silo n. 1 dell’area 14 di cui alla planimetria di cui al punto 17;
- (37) PRESO ATTO del parere positivo espresso da provincia di Vicenza e ARPAV in merito alla proposta di cui al punto precedente, a condizione che:
1. sia chiaramente identificato il silos dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti;
 2. sia apposta idonea cartellonistica ad indicare la presenza o meno di rifiuti;
 3. non devono essere modificate le quantità per lo stoccaggio precedentemente autorizzate;
- (38) RITENUTO quindi di accogliere la proposta della ditta di cui alla premessa (38) in quanto non si andranno a modificare i quantitativi stoccabili già autorizzati e consentirà una migliore gestione dei rifiuti polverulenti;
- (39) RITENUTO quindi di poter autorizzare la ditta alla realizzazione delle modifiche impiantistiche proposte alla premessa (19), limitatamente al punto 1) e in parte al punto 3), così come descritte nella “*SCHEDA C – DATI E NOTIZIE SULL’IMPIANTO DA AUTORIZZARE*”, Allegato C.6 (pag. 1, punti 1) e 3)) e relativi allegati, riportati (in estratto) nell’**Allegato C** al presente Decreto che ne costituisce parte integrante;
- (40) RITENUTO che risulta necessario, a seguito dell’installazione dell’impianto a osmosi inversa di cui alla premessa (19), punto 3), attivare lo scarico in pubblica fognatura, come indicato dalla ditta nell’elaborato di progetto di cui alla premessa (18);
- (41) CONSIDERATO che la rete fognaria cui dovrà essere allacciato l’impianto è attualmente gestita da Alto Vicentino Servizi – AVS Spa, con sede legale a Thiene, via San Giovanni Bosco, 77/B;
- (42) VISTA l’Autorizzazione all’esecuzione delle opere per lo scarico in pubblica fognatura rilasciata da Alto Vicentino Servizi Spa in data 10/04/2009, n. 1642/LAM, la quale da indicazioni sulla realizzazione degli apprestamenti tecnici da realizzare al fine di consentire lo scarico in fognatura;
- (43) VISTA inoltre la nota del 26/06/2009 (prot. Reg.le n. 347690 del 26/06/2009) con la quale la AVS Spa indica i limiti di concentrazione allo scarico per solventi organici aromatici ($\leq 0,4$ mg/l), solventi organici azotati ($\leq 0,2$ mg/l) e solventi clorurati (≤ 2 mg/l);
- (44) CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 14, del D.lgs. n. 59/2005, l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra Autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, tra cui l’Autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III, sezione II, del D.lgs. n. 152/2006 (comma 2 dell’Allegato II al D.lgs. n. 59/2005);
- (45) VISTO il parere positivo all’attivazione dello scarico a seguito della messa in esercizio dell’impianto a osmosi inversa espresso dai rappresentanti di AVS Spa nella riunione istruttoria del 22/05/2009;
- (46) RITENUTO quindi di autorizzare la ditta VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI Spa allo scarico nella rete fognaria gestita da AVS, secondo le modalità da essa richieste nel corso della riunione istruttoria di cui sopra, una volta attivato l’impianto di osmosi inversa in parola;
- (47) RITENUTO inoltre che lo scarico in pubblica fognatura possa essere attivato solo a seguito della stipula del contratto di fornitura del servizio tra AVS Spa e la ditta, come espressamente richiesto da



AVS Spa nel corso della riunione del 22/05/2009;

(48) CONSIDERATO

che la ditta è attualmente autorizzata a svolgere, tra l'altro, le attività *NON IMPC*, R12, R3, R4 ed R5 su rifiuti non pericolosi;

che dalla relazione (allegato B18 alla "SCHEDE B - DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO ATTUALE"), nonché dalla riunione istruttoria del 22/05/2009, emerge che dalla ditta non esitano solamente materie prime secondarie o prodotti commercializzabili secondo quanto previsto dall'articolo 181bis del D.lgs. n. 152/2006, ma anche altri rifiuti selezionati secondo classi merceologiche omogenee al fine di essere inviati a successivi impianti che ne completano il recupero;

la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 relativa ai rifiuti indica, all'allegato II, per la voce R12 - *scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11*, nelle note, che "In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.";

(51) RITENUTO

che, seguendo le indicazioni della direttiva comunitaria sopra riportate, la ditta effettua anche l'operazione di recupero R12, come sopra descritta oltre che alle già autorizzate operazioni R3, R4 e R5;

(52) PRESO ATTO

che la ditta ha presentato la versione definitiva del PMC con nota datata 27/05/2009, e acquisita al protocollo regionale al numero 290934 in data 27/05/2009;

(53) VISTO

che la Provincia di Vicenza, nel corso della riunione istruttoria del 22/05/2009, ha dichiarato di affidarsi ad ARPAV per l'espressione del parere in merito al PMC;

(54) VISTA

la comunicazione di ARPAV DAP Vicenza n. 68313/ST del 28/05/2009 (prot. Reg.le n. 293470 del 28/05/2009), in merito al PMC presentato dalla ditta VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI Spa, con la quale esprime parere favorevole al Piano presentato dalla ditta subordinatamente alle osservazioni formulate dalla Provincia di Vicenza con nota n. 42328 del 28/05/2009 e alla definizione delle metodiche analitiche da concordare tra ditta e ARPAV entro 180 giorni dalla data della medesima nota;

(55) VISTA

la nota della Provincia di Vicenza a firma congiunta Provincia di Vicenza e ARPAV - DAP Vicenza n. 42328 del 28/05/2009 (prot. Reg.le n. 293225 del 28/05/2009), con la quale non si individuano motivazioni tali da impedire il rilascio definitivo dell'Autorizzazione ravvisando la necessità di inserire alcune prescrizioni in merito alle attività svolte;

(56) CONSIDERATO

che nel corso della riunione istruttoria del 22/05/2009 sono stati acquisiti agli atti dell'Amministrazione regionale i nuovi allegati B22 e C11 della modulistica approvata, in sostituzione di quelli già presentati precedentemente;

(57) CONSIDERATO

che la validità del DSRAT n. 193/2007, come modificato dai DSRAT n. 211/2007 e n. 102/2008, in scadenza in data 31/05/2009, è stata prorogata dal DSRAT n. 29 del 29/05/2009 al 31/07/2009, in quanto la planimetria presentata in data 22/05/2009 non era esaustiva in quanto comprendeva tutte le modifiche proposte in data 12/02/2009, comprese anche quelle non accolte;

(58) CONSIDERATO


che il DSRAT n. 29/2009 ha disposto la presentazione di una planimetria che tenga conto solamente delle varianti accolte, e di cui si è data notizia nel corso della medesima riunione del 22/05/2009;

(59) VISTA

la planimetria presentata dalla ditta con nota n. VA/fe/489/09 del 26/06/2009 (prot.Reg.le n. 352028/5719 del 30/06/2009) - **Allegato B** - Tavola 1 - al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

(60) VISTO

che, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del D.lgs. n. 59/2005, ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l'altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;





- (61) **RITENUTO** di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Vicenza n. 8/U.C. Suolo Rifiuti/2003 del 01/12/2003;
- (62) **RITENUTO** che le garanzie finanziarie previste, in sintonia con quanto stabilito dalla L.R. n. 26/2007, art. 1, in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, debbano essere presentate alla Provincia di Vicenza, che è tenuta a verificarne la congruità, e debbano essere accese a favore della medesima Amministrazione provinciale e con le modalità da essa richieste;
- (63) **PRESO ATTO** che la ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004, certificato n. 7451/1 con validità dal 15/05/2006 al 15/01/2012;
- (64) **RITENUTO** pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall'Autorità competente durante l'espletamento della fase istruttoria, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI Spa, per l'attività prevista dal D.lgs. 18.02.2005, n. 59, nell'all. I, al punto 5.1, per un periodo di anni 6 come previsto dall'articolo 9 del DLgs n. 59/2005, e quindi fino al 31/07/2015, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

DECRETA

1. Alla Ditta VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI Spa con sede legale a Torrebelticino (VI), via dell'Artigianato, 21, cod. fisc. e P.I. 02427080243, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato a Torrebelticino (VI), via dell'Artigianato, 21, e catastalmente censito ai mappali n. 877 del foglio 14 del censuario di Torrebelticino, per le attività individuate dal D. Lgs 59/05 allegato I, individuate ai punti 5.1 e 5.3.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 59/2005, la presente Autorizzazione è rilasciata per un periodo di anni 6, e pertanto fino al 30/07/2015, in quanto la ditta risulta essere certificata UNI EN ISO 14001.
 - 2.1. Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005, dovrà presentare istanza, corredata di una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2005, almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
 - 2.2. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2004, la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento.
 - 2.3. La ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP Vicenza, l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Vicenza di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.
3. Ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del D.lgs. 59/2005, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - 3.1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V, Titolo I, del D.lgs. 152/2006;
 - 3.2. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 210 del D.lgs. 152/2006 (per le operazioni degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 successivamente specificate);
 - 3.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del D.lgs. n. 152/2006, una volta attivato l'impianto a osmosi inversa;
4. La ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Le operazioni di cui al successivo punto 8 potranno essere eseguite sui rifiuti secondo la tabella di cui all'Allegato A.



5. Nel rispetto delle condizioni specificate al successivo punto 8, le attività che potranno essere svolte con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006) sono le seguenti:

- 5.1. attività di stoccaggio (D15, R13) ed eventuale accorpamento di carichi con il medesimo codice CER senza sconfezionamento per reindirizzarli a successivi impianti di, rispettivamente, smaltimento o recupero o ad una delle operazioni descritte ai successivi punti 5.3, 5.4 e 5.5; i rifiuti sui quali si effettua il mero stoccaggio ovvero si effettua l'accorpamento di rifiuti con il medesimo codice CER, mantengono il codice CER di origine;
- 5.2. deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13), dei rifiuti prodotti dalla ditta;
- 5.3. operazione di stabilizzazione/solidificazione (inertizzazione) (D9) di rifiuti;
- 5.4. operazione di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti;
- 5.5. operazioni di ricondizionamento preliminare e miscelazione, in particolare:
 - 5.5.1. cernita meccanica e manuale per separare le frazioni grossolane, i materiali recuperabili o i materiali da smaltire come rifiuti (D14, R12);
 - 5.5.2. sconfezionamento – accorpamento - riconfezionamento di rifiuti confezionati (D13/D14, R12), effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a. il rifiuto sconfezionato mantiene lo stesso codice CER;
 - b. ove, nel corso delle operazioni di sconfezionamento, derivino dei rifiuti, questi vanno gestiti come se prodotti dalla ditta, e vanno identificati con un codice CER appartenente al capitolo 19, tranne nei casi in cui debba essere individuato un codice CER specifico al fine di procedere al corretto invio a smaltimento o recupero;
 - c. ove, nel corso delle operazioni di sconfezionamento, derivino imballaggi costituiti da: bancali, fusti e cisternette, è possibile che tali oggetti siano ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali. Di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni utilizzato dalla ditta e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli oggetti in questione;
 - 5.5.3. adeguamento volumetrico e riduzione volumetrica di rifiuti grossolani (D13/D14, R12);
 - 5.5.4. miscelazione di rifiuti (D13, R12);
- 5.6. operazioni di recupero (come descritte nell'Allegato E4 (PMC) presentato in data 27/05/2009 di cui punto 15):
 - 5.6.1. R3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non riutilizzate come solventi;
 - 5.6.2. R4 – Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
 - 5.6.3. R5 – Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.


6. Le quantità di rifiuti gestiti presso l'impianto sono le seguenti:

6.1. quantità massima di rifiuti, stoccabili in impianto di cui alle operazioni D15 dell'allegato B e R13 dell'allegato C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006:

Rifiuto	Volume (m ³)	Peso Specifico (t/m ³)	Quantità (t)
Liquidi	450	1	450
Solidi	-	-	550
Totale:			1.000
Nello Specifico			
Pericolosi	-	-	200
Non Pericolosi	-	-	800
Totale:			1.000

6.2. quantità massima di rifiuti gestibili dall'impianto (operazioni diverse dal D15 e R13): 60.000 t/anno.


7. I rifiuti speciali in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente accompagnati da specifica OMOLOGA del rifiuto, che può essere costituita anche da certificazione analitica. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario




continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l' omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che il produttore originario sia identificabile. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al precedente periodo, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER.

8. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 178 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 8.1. con la finalità di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento, ad eccezione di quella effettuata nel corso delle operazioni descritte al precedente punto 5.3 e 5.4, presso l'impianto sono ammesse procedure di gestione di miscelazione di rifiuti in deroga a quanto previsto dall'art. 187, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006;
 - 8.2. la miscelazione dei rifiuti di cui al precedente punto 8.1 deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - 8.2.1. le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo sulle apposite schede di registrazione di cui al fac-simile in **Allegato D** al presente decreto di cui costituisce parte integrante; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all'art. 190 del D.lgs. n. 152/2006 dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità; Ciascun'attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
 - 8.2.2. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa, intesi come codice CER e caratteristiche dei rifiuti stessi;
 - 8.2.3. la codifica "CER" delle miscele in deroga di cui al precedente punto 8.1, deve essere individuata dal capitolo 19, con caratteristiche di rifiuto "pericoloso";
 - 8.2.4. in ogni caso, dalle registrazioni sul registro di carico e scarico si dovrà poter risalire alle partite di rifiuto originarie che hanno generato la miscela;
 - 8.3. Le operazioni di miscelazione non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D.lgs. n.152/2006, devono avvenire con le seguenti modalità:
 - 8.3.1. il codice identificativo dei rifiuti destinati allo smaltimento o recupero, originatisi dalle operazioni di miscelazione non in deroga, dovrà essere individuato tra quelli di cui al capitolo 19, dell'Allegato A, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006;
 - 8.3.2. per ogni miscelazione dei rifiuti, il tecnico responsabile dovrà comunque attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione. Ciascun'attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
 - 8.3.3. le operazioni di miscelazione comprese le prove di cui al precedente punto 8.3.2., sono condotte sotto la completa responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto;
 - 8.3.4. in ogni caso, dalle registrazioni sul registro di carico e scarico si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
 - 8.4. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;



- 8.5. ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito o di stoccaggio (D15) o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a un anno;
- 8.6. tutti i serbatoi fissi e tutti i box e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio dei rifiuti (comprese le zone adibite allo stoccaggio di cassoni esternamente al capannone) devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui all'**Allegato B** – Tavola 1 tramite idonea cartellonistica che deve essere sempre leggibile in maniera chiara e senza possibilità di fraintendimenti;
- 8.7. deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine di identificare in maniera univoca la tipologia e la partita di rifiuto presente nelle apposite aree di stoccaggio/lavorazione e all'interno dei cassoni, delle cisterne e nei contenitori utilizzati dalla ditta evidenziando se trattasi di rifiuti pericolosi o non pericolosi;
- 8.8. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i rifiuti conferiti in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali accatastati in non più di due file sovrapposte. Dovrà essere garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi, nonché, in caso di emergenza, una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti;
- 8.9. le modalità di registrazione dei rifiuti liquidi stoccati nei serbatoi devono essere tali da consentire, in ogni momento, di conoscere il codice di identificazione dei rifiuti componenti la miscela nonché le caratteristiche chimiche e la loro provenienza;
- 8.10. deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata;
- 8.11. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 8.12. ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate;
- 8.13. i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti; in alternativa devono essere collocati sotto tettoie;
- 8.14. è vietata la triturazione e la pressatura di rifiuti costituiti da recipienti sotto pressione;
- 8.15. i rifiuti costituiti da RAEE (ai sensi del D.lgs. 151/2005) devono essere sottoposti ad operazioni di mero stoccaggio e gestiti conformemente alle previsioni del D.lgs. 151/2005. In particolare dovrà essere rispettato quanto previsto dall'**Allegato 3**, punti 1.1, 1.2 e 1.3, del D.lgs. n. 151/2005. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte, evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 151/2005;
- 8.16. le operazioni di stoccaggio delle apparecchiature contenenti PCB e PCT, devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 22/05/1999, n. 209;
- 8.17. le operazioni di stoccaggio delle pile, batterie e accumulatori devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'**allegato III** al D.lgs. n. 188/2008;
- 8.18. nelle due vasche della capacità di 90 mc adibite alla fase di maturazione (qualora non utilizzate allo scopo) potranno essere stoccate tipologie di rifiuti inerti non odorigene riportate nell'**Allegato A**, nell'apposita colonna;
- 8.19. nell'area esterna (zona 2 della planimetria di cui all'**Allegato B** – Tavola 1) potranno essere stoccati unicamente i cassoni contenenti i rifiuti da avviare allo smaltimento e/o trattamento presso altri impianti;
- 8.20. la ditta è autorizzata a stoccare i rifiuti di tipo polverulento all'interno del silo n. 1 dell'area 14 di cui planimetria **Allegato B** – Tavola 1, fatto salvo il divieto assoluto di commistione tra materie prime e rifiuti nonché di quanto già previsto ai precedenti punti 8.6 e 8.7.
9. Ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del D.lgs. n. 59/2005, il presente provvedimento costituisce autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per i punti di emissione indicati





nella planimetria Allegato B – Tavola 2 con i numeri E01, E02 ed E03, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

9.1. i limiti di emissione di inquinanti devono essere inferiori a quelle elencate nella tabella di seguito riportata:

Camino Autorizzato	Parametro	Concentrazione (mg/Nm ³)
E01	Ammoniaca	2
	Altre sostanze basiche azotate	1
	Composti organici solforati	1
	SOV - Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	10
E02	Polveri	20
	SOV - Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	12
	IPA	1
	NH ₃	5
	H ₂ S	2
	Arsenico e suoi composti	1
	Cadmio e suoi composti	0.1
	Cromo e suoi composti	5
	Rame e suoi composti	5
	Mercurio e suoi composti	0.2
	Nichel e suoi composti	1
	Piombo e suoi composti	5
	Zinco e suoi composti	5
E03	Composti Organici Volatili (espresso come Carbonio Organico Totale)	18

- 9.2. gli impianti di aspirazione/trattamento delle emissioni gassose, relativamente alle sezioni impiantistiche dedicate alla stabilizzazione/solidificazione, box di maturazione (indicati con le lettere 3a e 3b nella planimetria di cui all'Allegato B – Tavola 1), e trattamento chimico fisico di rifiuti, dovranno funzionare in continuo 24 ore su 24: alla potenzialità di progetto durante l'orario di lavoro e ad una portata non inferiore alla metà della potenzialità di progetto negli altri periodi. Tali impianti potranno essere disattivati solamente in assenza di rifiuti da trattare/trattati.
- 9.3. per quanto riguarda il punto di emissione E03, considerando la saltuarietà delle operazioni svolte e della durata della fase emissiva, si valuta l'emissione residua dopo passaggio su filtro a carboni attivi, ad inquinamento atmosferico "poco significativo"; per questa emissione non si richiedono misure analitiche di autocontrollo, bensì la sostituzione dei carboni con cadenza almeno annuale; all'atto della sostituzione dei carboni dovrà esserne verificato il grado di saturazione, e comunicato agli organi competenti con le modalità previste dal PMC di cui al punto 15 in merito alla trasmissione dei dati delle misure di autocontrollo;
- 9.4. l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;
- 9.5. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- 9.6. le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- 9.7. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
- 9.8. dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;




- 9.9. tutti i camini autorizzati devono essere dotati di un punto attrezzato al prelievo degli effluenti gassosi, identificati con il numero di camino. Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;
- 9.10. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 15 del presente provvedimento, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.
10. La ditta VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI Spa è autorizzata a porre in essere le modifiche all'impianto di aspirazione e trattamento degli effluenti gassosi secondo il progetto descritto nell'allegato C6 (pag 1, n°1), C.6.1, C.6.3 e C9 alla "SCHEDE C - DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO DA AUTORIZZARE" di cui alla documentazione datata 12/02/2008 citata in premessa e riportata nell'Allegato C - Parte 1, ed è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il punto di emissione indicato nell'Allegato B - Tavola 1 con la lettera E01, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 10.1. le modifiche di cui al presente punto dovranno essere realizzate entro il 31/07/2010;
- 10.2. dovrà essere fatta pervenire alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori, una comunicazione da cui si evinca:
- 10.2.1. la data di inizio lavori;
- 10.2.2. il nominativo del direttore dei lavori;
- 10.2.3. la data prevista di messa in esercizio dell'impianto;
- 10.3. il camino E01 deve essere dotato di un punto attrezzato al prelievo degli effluenti gassosi, identificato con il numero di camino. Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;
- 10.4. durante il periodo di adeguamento dell'impianto di gestione delle emissioni in atmosfera (A01) al nuovo progetto, devono essere sospese le operazioni di gestione dei rifiuti (inertizzazione e stoccaggio nei box di maturazione 3a e 3b) che risultino non asservite da alcun impianto di aspirazione e trattamento delle emissioni gassose, come previsto dal precedente punto 9.7;
- 10.5. dovrà essere comunicata alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e all'ARPAV DAP Vicenza, con almeno quindici giorni di anticipo, la data effettiva di messa in esercizio dell'impianto di gestione delle emissioni gassose;
- 10.6. devono essere presentati ai competenti uffici della Regione, della Provincia di Vicenza e dell'ARPAV-DAP Vicenza, congiuntamente al certificato di collaudo funzionale di cui al successivo punto 12.4, i dati relativi alle misurazioni effettuate durante un periodo di prova che non dovrà essere inferiore a 30 giorni ed una relazione che riporti una sintesi dei dati misurati, al fine di verificare l'efficacia dell'impianto di abbattimento installato. Nello specifico, dovranno essere effettuate almeno 3 misurazioni alle condizioni di cui al successivo punto 15.3.3, lettere a), b) e c), relativamente al punto di emissione E01, per il nuovo impianto di abbattimento delle emissioni A01;
- 10.7. a partire dalla data di messa in esercizio del nuovo impianto di gestione degli effluenti gassosi (A01) di cui al presente punto, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione in atmosfera per il punto di emissione E01:



Canino Autorizzato	Parametro	Concentrazione (mg/Nm ³)
E01	Polveri	20
	SOV - Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	12
	IPA	1
	NH ₃	2
	H ₂ S	2
	Arsenico e suoi composti	1
	Cadmio e suoi composti	0.1
	Cromo e suoi composti	5
	Rame e suoi composti	5
	Mercurio e suoi composti	0.2
	Nichel e suoi composti	1
	Piombo e suoi composti	5
	Zinco e suoi composti	5

11. Lo svuotamento delle acque di prima pioggia dalla vasca di raccolta a tenuta deve avvenire entro 48 ore dalla fine dell'evento meteorico.
12. La ditta VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI Spa è autorizzata a porre in essere le modifiche all'impianto di trattamento chimico-fisico secondo il progetto descritto nell'allegato C6 (pag 1, n°3), C.6.6, C.6.7, C.6.8, C.8-C.10 e C.9 (relativamente alla sola installazione del nuovo impianto a osmosi inversa) alla "SCHEDA C - DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO DA AUTORIZZARE" di cui alla documentazione datata 12/02/2008 citata in premessa e riportata nell'Allegato C - Parte 2, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 12.1. le modifiche di cui sopra dovranno essere realizzate entro il 31/07/2010;
 - 12.2. dovrà essere fatta pervenire alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza e ad AVS Spa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori, una comunicazione da cui si evinca:
 - 12.2.1. la data di inizio lavori;
 - 12.2.2. il nominativo del direttore dei lavori;
 - 12.2.3. la data prevista di fine lavori;
 - 12.2.4. la data prevista di avvio dell'impianto a osmosi inversa e conseguente attivazione dello scarico di cui al successivo punto 13;
 - 12.3. dovrà essere fatta pervenire alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla messa in esercizio dell'impianto a osmosi inversa, da cui si evinca:
 - 12.3.1. la data di fine lavori;
 - 12.3.2. dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto di cui al presente punto;
 - 12.3.3. la data prevista di avvio dell'impianto a osmosi inversa e conseguente attivazione dello scarico di cui al successivo punto 13;
 - 12.3.4. una planimetria aggiornata con l'effettiva ubicazione dell'impianto a osmosi inversa installato, delle reti di trasferimento dei rifiuti liquidi e l'esatta ubicazione dello scarico;
 - 12.4. entro 180 giorni dalla data di cui al precedente punto 12.3.3, o alla data di messa in esercizio dell'impianto di gestione delle emissioni gassose di cui al precedente punto 10.5 (quale dei due si presenti dopo), la ditta deve presentare il certificato di collaudo funzionale delle opere approvate al presente punto ed al precedente punto 10, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della LR 3/2000;
 - 12.5. congiuntamente al certificato di collaudo funzionale di cui al precedente punto 12.4, devono essere presentati i dati relativi ad almeno tre misurazioni, relativamente al punto di scarico AI01, effettuate durante un periodo di prova non inferiore a 10 giorni di operatività effettiva dell'impianto a osmosi inversa ed una relazione che riporti una sintesi dei dati misurati, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione allo scarico di cui al successivo punto 13.



13. Dalla data di cui al precedente punto 12.3.3, la ditta è autorizzata a immettere i propri reflui nei propri impianti dagli scarichi industriali e domestici dell'insediamento produttivo sito in via dell'Artigianato, 21, frazione pubblica fognatura in Comune di Torrebelvicino (VI) e gestito da ALTO VICENTINO SERVIZI Spa (AVS Spa) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13.1. la Ditta è autorizzata a scaricare fino a 120 mc/die, con regime continuo nelle 24 ore e con portata massima di punta di 5 mc/ora;

13.2. la ditta è tenuta a rispettare integralmente il Regolamento Del Servizio Di Fognatura E Depurazione Approvato con delibera ATO n. 5 del 21.03.2006 in vigore da 10.04.2006;

13.3. la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti della seguente tabella:

LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA		
Depuratore di Schio		
PARAMETRO	U.M.	LIMITE
1) pH		5,5 - 9,5*
2) Temperatura	°C	30*
3) Materiali grossolani	mg/l	assenti
4) Solidi sospesi Totali	mg/l	500*
5) BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	250*
6) COD (come O ₂)	mg/l	1000*
7) Colore		non percettibile con diluizione 1:100
8) Alluminio	mg/l	10*
9) Arsenico	mg/l	0,5*
10) Boro	mg/l	4*
11) Cadmio	mg/l	0,02
12) Cromo totale	mg/l	4*
13) Cromo VI	mg/l	0,2
14) Ferro	mg/l	4*
15) Manganese	mg/l	4*
16) Mercurio	mg/l	0,005
17) Nichel	mg/l	4*
18) Piombo	mg/l	0,3
19) Rame	mg/l	0,4*
20) Selenio	mg/l	0,03*
21) Zinco	mg/l	1*
22) Cianuri totali (come CN)	mg/l	1*
23) Cloro attivo libero	mg/l	1*
24) Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	2*
25) Solfiti (come SO ₃)	mg/l	4*
26) Solfati (come SO ₄)	mg/l	2000*
27) Cloruri	mg/l	2000*
28) Fluoruri	mg/l	20*
29) Fosforo totale (come P)	mg/l	30*
30) Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	80*
31) Azoto nitroso (come N)	mg/l	1,5*
32) Azoto nitrico (come N)	mg/l	40*
33) Grassi e olii animali e vegetali	mg/l	100*
34) Idrocarburi totali	mg/l	10*
35) Fenoli	mg/l	1*
36) Aldeidi	mg/l	4*
37) Solventi Organici Aromatici	mg/l	≤ 0,4
38) Solventi Organici Azotati	mg/l	≤ 0,2
39) Solventi clorurati	mg/l	≤ 2,0
40) Tensioattivi totali	mg/l	10*
41) Pesticidi fosforati	mg/l	0,10
42) Pesticidi clorurati	mg/l	0,05
43) Odore		non deve essere causa di molestie

*: valore elevabile in sede di revisione/rinnovo dell'ALA





- 13.4. lo scarico deve avvenire in fognatura attraverso l'ideale pozzetto di ispezione e campionamento al limitare della proprietà come previsto dal Regolamento di fognatura;
- 13.5. i lavori di allacciamento alla pubblica fognatura potranno essere eseguiti solo quando sarà consegnata ad AVS Spa una planimetria aggiornata, in cui, rispettando le prescrizioni dei punti successivi, siano riportate l'ubicazione delle reti di fognatura interna (acque domestiche, acque meteoriche, acque industriali), le opere di allacciamento, i sistemi di depurazione, il pozzetto di ispezione ed i sistemi di controllo, con quote, sezioni e particolari necessari a definire in modo completo i lavori realizzati;
- 13.6. la Ditta dovrà richiedere la revisione dell'AIA quando:
- 13.6.1. la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella indicata al precedente punto 13.1;
 - 13.6.2. il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore riportato al precedente punto 13.3;
 - 13.6.3. venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti che a giudizio di AVS Spa modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- 13.7. la Ditta è tenuta ad avvisare tempestivamente AVS Spa di qualunque anomalia o incidente che possa pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione consortile;
- 13.8. eventuali variazioni sostanziali dell'attività, della ragione sociale, del ciclo produttivo e delle reti di fognatura interne devono essere comunicate anche ad AVS Spa;
- 13.9. la Ditta è tenuta a comunicare annualmente ad AVS Spa, con la denuncia di scarico da consegnare entro il termine del 31 gennaio:
- 13.9.1. la qualità e la quantità dei reflui scaricati in pubblica fognatura;
 - 13.9.2. la quantità di acqua prelevata da approvvigionamento idrico autonomo o da acquedotto privato.
- 13.10. l'AIA potrà essere revocata qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di accettabilità previsti e/o delle altre disposizioni previste dalla presente autorizzazione o dal Regolamento di fognatura citato
- 13.11. lo scarico potrà essere attivato solo a seguito della stipula del contratto di fornitura del servizio tra AVS Spa e la Ditta.
14. La ditta deve operare secondo il Lay-Out impiantistico di cui alla planimetria **Allegato B** – Tavola 1 del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; ogni modifica di tale elaborato dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Scrivente Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del D.lgs. n. 59/2005.
15. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato dalla ditta, cui ha dato parere positivo ARPAV-DAP Vicenza nella nota citata in premessa;
- 15.1. la ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Vicenza e ARPAV-DAP Vicenza ogni eventuale variazione non sostanziale del PMC comprese quelle derivanti dall'utilizzo di sistemi di gestione ambientale in sostituzione del programma stesso;
- 15.2. qualunque variazione in ordine al nominativo del controllore indipendente, dovrà essere comunicata alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV-DAP Vicenza;
- 15.3. la ditta, entro il 30/11/2009, dovrà presentare alla Regione, ARPAV DAP Vicenza e Provincia di Vicenza, una versione aggiornata del PMC di cui sopra prevedendo:
- 15.3.1. il recepimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 - 15.3.2. definire in accordo con ARPAV le metodiche analitiche;
 - 15.3.3. per quanto riguarda i punti di emissione E01 ed E02 sopra descritti, le misure di autocontrollo previste dal PMC devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:
 - a. le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose;
 - b. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'allegato VI alla parte V del D.lgs.152/2006;



- c. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
 - d. per quanto riguarda i punti di emissione E01 ed E02, per il parametro SOV, se il valore rilevato supera gli 8 mg/Nmc, dovranno essere quantificate anche le concentrazioni dei Composti Organici Solforati e delle Sostanze Basiche Azotate (Ammine);
- 15.3.4. sui referti di analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di inizio dell'analisi, gli esiti relativi e dovranno essere firmati da un tecnico abilitato;
- 15.3.5. che le Relazioni periodiche, previste nel PMC, dovranno essere inviate alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV Provinciale di Vicenza e al Comune di Torrebelvicino, e, relativamente agli aspetti relativi allo scarico, ad AVS Spa;
- 15.3.6. che siano specificate le modalità più opportune, concordate con il Comune di Torrebelvicino, al fine di diffondere le Relazioni non tecniche ai soggetti interessati, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto, per fornire le informazioni di massima sullo stesso. Tali relazioni dovranno essere di facile consultazione, disponibili presso l'impianto e il Comune sede dello stesso ed essere aggiornate almeno annualmente;
- 15.4. ogni modifica di tipo sostanziale al Programma di Monitoraggio e Controllo, compreso anche l'elaborato richiesto di cui al precedente punto 15.3, è soggetta presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Vicenza e di ARPAV-DAP Vicenza.
16. La ditta deve dare tempestiva comunicazione a Provincia di Vicenza, ARPAV-DAP Vicenza, AVS Spa e al Comune di Torrebelvicino, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lett. c), del D.lgs. 59/2005.
17. Ai sensi del D.lgs. 59/05, art. 11, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 dell'articolo medesimo, il gestore è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto.
18. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Torrebelvicino (DPCM 14 novembre 1997).
19. Entro il 31 agosto 2009 la ditta dovrà prestare a favore della Provincia di Vicenza le garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999, e con le modalità stabilite dalla Provincia di Vicenza, che è tenuta a verificarne la congruità.
- 19.1. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va comunque effettuata secondo una delle seguenti modalità:
- 19.1.1. fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
 - 19.1.2. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti". Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria. In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni. Le polizze fideiussorie, tra l'altro, dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'ente garantito.
- 19.2. La ditta dovrà presentare alla Provincia di Vicenza copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/99 e s.m.i. Entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale di tale polizza, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Vicenza copia del relativo rinnovo;
20. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.

21. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 59/2005, ARPAV effettuerà nell'arco di durata dell'autorizzazione integrata ambientale due controlli istituzionali, di cui uno anche analitico.
22. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
23. Il presente provvedimento revoca i precedenti DSRAT n. 193 del 30/10/2007, DSRAT n.211 del 28/12/2007, DSRAT n. 102 del 1/12/2008 e DSRAT n. 29 del 29/05/2009.
24. Resta fatto salvo l'obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, del versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 59/2005, in ottemperanza a quanto stabilito dalla DGRV n. 1519 del 26/05/09, secondo le modalità ivi riportate.
25. Sono allegati al presente provvedimento:
 - 25.1. **Allegato A:** elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER e indicazione delle attività consentite con riferimento al punto 8.
 - 25.2. **Allegato B:** Lay Out impianto di cui al punto 14 e punti di emissione di cui al punto 9;
 - 25.3. **Allegato C:** Estratto della "SCHEDE C – DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO DA AUTORIZZARE", Allegato C.6, relativamente alle sole modifiche approvate dal presente decreto, di cui ai punti 10 e 12;
 - 25.4. **Allegato D:** fac-simile scheda di registrazione delle miscelazioni di cui al precedente punto 8.2.1;
26. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI Spa, al Comune di Torrelvicino (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, ad Alto Vicentino Servizi – AVS Spa e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
27. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".



IL SEGRETARIO REGIONALE
AMBIENTE E TERRITORIO
Ing. Roberto Casarin

FIRMATO

Attesto che la presente copia, composta
di n° 16 (sedici) fogli, è conforme
all'originale conservato agli atti.

Venezia, 29 LUG 2009

IL DIRIGENTE REGIONALE
Ing. Roberto Morandi
R. Morandi